

Prot. n. AIA/CRA/03/6508

Bologna, li

05 MAR. 2003

Oggetto: Parere sui limiti dimensionali dell'impresa di autotrasporto.

La Commissione Regionale per l'Artigianato presa visione del quesito inviato dalla FITA-CNA di Bologna in data 27/9/02 in merito all'oggetto, nella seduta del 25/2/2003 ha deciso quanto di seguito.

L'art. 4 della legge quadro sull'artigianato n. 443/85, nell'elencare i limiti dimensionali del personale dipendente per varie categorie di imprese artigiane, comprende nel computo anche gli apprendisti purchè in numero non superiore a determinati limiti.

Alla lettera D) del 1 comma, il medesimo articolo pone come limite dimensionale per le imprese di autotrasporto un numero complessivo di 8 dipendenti, senza particolari specificazioni o riferimenti alla presenza di apprendisti.

L'interpretazione che nel silenzio della norma escludesse la possibilità per un'impresa del comparto autotrasporti di assumere lavoratori apprendisti, è da ritenersi eccessivamente restrittiva e non avvalorata da una logica interpretazione sostanziale del dettato normativo.

Tale assunto discende da tre ordini di considerazioni

In primo luogo, va tenuto conto che il silenzio della norma in proposito è frutto di una precisa valutazione del legislatore operata in sede di redazione della norma.

L'impossibilità oggettiva di prevedere l'apprendistato per la mansione elementare di autista, unita alla generica identificazione delle mansioni presenti in questo comparto, ha portato a ritenere non necessaria l'esplicita previsione del rapporto di apprendistato per le altre figure professionali, quali meccanici, magazzinieri, facchini, fattorini, ecc.

In secondo luogo occorre tenere conto della congruenza con le norme contrattuali che presiedono alla regolamentazione del rapporto di lavoro nel settore in questione.

Norme che oltre alla mansione della guida degli autoveicoli, hanno individuato una serie di altre mansioni come sopra descritte, per le quali si è ampiamente previsto e consolidato il ricorso allo strumento dell'apprendistato.

E' di tutta evidenza che se le stesse parti sociali hanno da sempre regolamentato contrattualmente il rapporto di apprendistato, esso ha diritto di cittadinanza nel settore interessato.

In terzo luogo infine, l'interpretazione opposta creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese di autotrasporto artigiano e tutte le altre imprese degli altri settori artigiani; disparità che non avrebbe alcuna ragion d'essere né logica né in base al dettato normativo.

In conclusione l'assunzione di apprendisti da parte di imprese artigiane di autotrasporto può considerarsi legittima, qualora si consideri che i meccanismi previsti dall'art. 4 hanno il solo fine di garantire che nelle specifiche categorie indicate alle lettere A) B) C) E) (lavori in serie e non, settore artistico e tradizionale, edili) siano rispettati i rapporti fra il numero di apprendisti e i limiti dimensionali massimi consentiti.

Presidente della CRA

Giulio Cayassini



